



LEGGE 20 settembre 1985 n.108 (pubblicata il 3 ottobre 1985)

**Norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 1985.*

**TITOLO I**

**DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE**

**Art. 1**

Disposizioni Generali

Le norme che seguono hanno lo scopo di definire e classificare i veicoli ammessi alla circolazione su strada o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, e consentire una corretta immatricolazione degli stessi.

**Art. 2**

Definizione dei Veicoli

Per veicoli si intendono le macchine condotte dall'uomo ad eccezione di quelle, senza motore, usate da bambini, invalidi e portatori di handicaps.

**Art. 3**

Classificazione dei Veicoli

I veicoli si classificano in:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) ciclomotori;

- e) motoveicoli;
- f) autoveicoli;
- g) rimorchi;
- h) macchine agricole;
- i) macchine operatrici;
- l) carrelli;
- m) veicoli con caratteristiche atipiche.

#### **Art. 4**

Veicoli a braccia e a trazione animale

I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo a piedi.

I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c) carri agricoli destinati al trasporto per uso esclusivo delle aziende agricole.

#### **Art. 5**

Velocipedi

I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali, o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

#### **Art. 6**

Ciclomotori

I ciclomotori sono veicoli a due, tre o quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm<sup>3</sup>, se termico;
- b) velocità in piano non superiore a 40 Km/h, per il cui controllo si applicano le norme indicate nel successivo articolo 14;
- c) sedile monoposto che non consente il trasporto d'altra persona oltre il conducente.

I ciclomotori a tre o quattro ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci per un peso complessivo a pieno carico non superiore a 450 Kg.

Le caratteristiche di cui ai precedenti commi devono risultare per costruzione.

## **Art. 7**

### Motoveicoli

I motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote, le cui caratteristiche non sottostanno alle limitazioni previste per i ciclomotori; essi si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a 2 compreso il conducente;
- b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- c) quadricicli: veicoli a quattro ruote con non più di due posti compreso il conducente e con motore avente cilindrata massima di 250 cm<sup>3</sup>; i quadricicli possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci per un peso complessivo a pieno carico non superiore a 600 Kg.;
- d) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- e) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- f) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi;
- g) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni. L'idoneità delle speciali attrezzature di cui detti veicoli devono essere permanentemente muniti è accertata in sede di visita e prova presso l'Ufficio Registro Automezzi;
- h) motoveicoli ad uso speciale: veicoli a tre o quattro ruote derivanti da quelli appartenenti a una delle categorie sopra elencate e destinate alla utilizzazione di particolari permanenti attrezzature riconosciute idonee a tale scopo in sede di visita e prova presso l'Ufficio Registro Automezzi. Su tali veicoli è consentito il trasporto dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature.

Sono altresì considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototratto e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere e) g) h).

I motoveicoli non possono superare mt. 1,60 di larghezza, mt. 4,00 di lunghezza e mt. 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 25 q.li.

I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di metri cinque.

I motoveicoli di cui alle lettere e) f) g) e h) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

## **Art. 8**

## Autoveicoli

Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti, compreso quello del conducente. Sono altresì considerati autobus gli Scuolabus con numero di posti, compreso il conducente, inferiore a 9;
- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose e di persone in particolari condizioni. L'idoneità delle speciali attrezzature di cui detti veicoli devono essere permanentemente muniti è accertata in sede di visita e prova presso l'Ufficio Registro Automezzi;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli derivati da quelli appartenenti ad una delle categorie sopraelencate e destinati all'utilizzazione di particolari permanenti attrezzature riconosciute idonee allo scopo in sede di visita e prova presso l'Ufficio Registro Automezzi. Su tali veicoli è consentito il trasporto dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature;
- h) autosnodati: veicoli formati da più elementi dei quali uno motore, atti al carico, collegati di loro permanentemente e non rigidamente;
- i) autocaravans: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Sono altresì considerati autoveicoli i complessi di veicoli costituiti da una delle motrici sopraelencate collegata temporaneamente a rimorchi e semirimorchi.

Detti complessi sono denominati rispettivamente autotreni e autoarticolati a seconda che comprendano un rimorchio o un semirimorchio.

Gli autoveicoli di cui alle lettere d) e) f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a sei, compreso quello del conducente.

## **Art. 9**

### Rimorchi

I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati da mototrattori o da autoveicoli con esclusione degli autosnodati.

Il rimorchio, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga all'unità motrice e che una parte apprezzabile del suo peso e del suo carico sia sopportata da detta motrice, è denominato semirimorchio.

I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) articolo 8;
- c) rimorchi per trasporto di cose;
- d) rimorchi ad uso speciale caratterizzati ai sensi della lettera g) dell'articolo 8;
- e) caravans: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio a veicolo fermo;
- f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di speciale attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive quali imbarcazioni, alianti e altre.

I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli, si considerano parte integrante di questi.

## **Art. 10**

### Macchine Agricole

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali, e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di cose di interesse agrario, nonché di addetti alle lavorazioni.

Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

#### Semoventi

- a) trattrici agricole: macchine con o senza piano di carico particolarmente atte alla trazione ed eventualmente equipaggiate con macchina o attrezzi da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- b) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite e predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole, eventualmente predisposte per il trasporto di cose connesse con il ciclo operativo;
- c) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra; possono essere equipaggiate con carrello separabile previsto o meno di pianale di carico e sedile per il conducente. Le macchine guidate da conducente a terra non possono superare il peso di 5 q.li; negli altri casi il peso complessivo a pieno carico e la lunghezza massima complessiva non devono superare rispettivamente i 20 q.li e 6 metri;

d) motoagricole: macchine di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li con almeno due assi specialmente predisposte per i trasporti fuori strada, eventualmente munite di apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

#### Trainate

e) macchine agricole operatrici: macchine munite di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole e eventualmente predisposte per il trasporto di cose connesse con il ciclo operativo, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera c);

f) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole, possono eventualmente essere munite di apparecchiature per lavorazioni agricole;

g) carrelli agricoli: attrezzi agricoli a ruote e carrelli appendice agricoli destinati al trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, di norma privi di dispositivi di frenatura, trainabili dalle macchine agricole semoventi di cui alle lettere a), b) e d); i carrelli agricoli sono considerati parte integrante della macchina agricola traente.

Al fine della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi non debbono essere atte a superare, su strada in piano, la velocità di 40 Km/h; le macchine agricole a ruote non pneumatiche o a cingoli metallici, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse non debbono essere atte a superare, su strada in piano, la velocità di 15 Km/h; in caso contrario sono assoggettate alla disciplina dell'articolo 13 per essere considerate macchine agricole atipiche.

Le macchine agricole di cui alle lettere a) b) e d) possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purchè munite di attrezzatura non permanente riconosciuta idonea dall'Ufficio Registro Automezzi.

### **Art. 11**

#### Macchine Operatrici

Le macchine operatrici sono mezzi d'opera semoventi o trainati, a ruote pneumatiche o sistemi equivalenti ovvero a cingoli, equipaggiati con speciali attrezzature e destinati ad operare su strada o nei cantieri. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con l'operatività della macchina.

Le macchine operatrici semoventi possono, in relazione alle loro caratteristiche, essere attrezzate con posti, per le persone addette, il cui numero comunque non deve essere superiore a tre, compreso quello del conducente.

Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici semoventi non devono essere atte a superare, su strada in piano, la velocità di 40 Km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada in piano, la velocità di 15 Km/h, in caso contrario sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 13 per i veicoli con caratteristiche atipiche.

### **Art. 12**

#### Carrelli

I carrelli sono veicoli a ruote pneumatiche o sistemi equivalenti ovvero a cingoli, semoventi o trainati, destinati allo spostamento di cose nell'interno di uno stesso impianto. In quanto veicoli possono, per le suddette finalità, circolare su strada nelle immediate vicinanze dell'impianto.

I carrelli semoventi possono, in relazione alle loro caratteristiche, essere attrezzati con posti per le persone addette, il cui numero non deve essere comunque superiore a tre, compreso quello del conducente.

Ai fini della circolazione su strada i carrelli semoventi sono assoggettati alla disciplina del precedente articolo 11 comma 3°.

### **Art. 13**

Veicoli con caratteristiche atipiche

Sono atipici quei veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 6° al 12°.

I requisiti tecnici di idoneità alla circolazione e la categoria fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale debbono essere assimilati ai fini della circolazione e guida su strada, verranno stabiliti in sede di visita e prova presso l'Ufficio Registro Automezzi.

### **Art. 14**

Controllo di velocità

Il limite di velocità massimo prescritto dal precedente articolo 6 comma 1 lettera b) è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore e al rapporto di trasmissione più alto.

Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (peso Kg. 70 5).

## **TITOLO II**

**REGOLAMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **Art. 15**

Dimensioni massime dei veicoli

Tutti i veicoli per poter circolare su strada, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, non possono superare le seguenti dimensioni:

- 1) larghezza, esclusi i retrovisori, di metri 2,50;
- 2) altezza di metri 4,00 che può raggiungere i metri 4,30 negli autobus, e negli autosnodati, autoarticolati e autotreni adibiti al trasporto di persone;
- 3) lunghezza totale, compresi gli organi di traino di:

- a) metri 7,50 per i veicoli ad un asse;
- b) metri 12,00 per i veicoli isolati a due o piu' assi;
- c) metri 12,50 per i semirimorchi;
- d) metri 15,50 per gli autosnodati e gli autoarticolati;
- e) metri 18,00 per gli autosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;
- f) metri 18,00 per gli autotreni.

Fanno eccezione le caravans che devono avere la carrozzeria con le seguenti dimensioni massime:

- 1) lunghezza di metri 6,00, se ad un asse; metri 7,50 se a due assi;
- 2) larghezza di metri 2,30;
- 3) altezza da terra non superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata.

Le autocaravans devono avere le stesse dimensioni massime delle caravans ad eccezione della lunghezza che non può eccedere, per il veicolo isolato a due o piu' assi, gli 8,00 metri.

## **Art. 16**

Pesi massimi dei veicoli

Tutti i veicoli, per poter circolare su strada, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, devono avere un peso complessivo, a pieno carico, costituito dal peso del veicolo stesso e da quello del suo carico, che non può essere superiore a:

- 1) 50 q.li per i veicoli ad un asse;
- 2) 80 q.li per i veicoli a due assi;
- 3) 100 q.li per i veicoli a tre o piu' assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può essere superiore a 60 q.li.

Per i veicoli isolati muniti di pneumatici, con un carico unitario medio trasmesso sull'area di appoggio sulla strada non superiore a 8 Kg. per centimetro quadrato e con la distanza, per i veicoli a tre o piu' assi, fra due assi contigui non inferiore ad 1,20 metri, il peso complessivo a pieno carico non può eccedere 180 q.li nel caso di veicolo a 2 assi e 240 q.li nel caso di veicolo a 3 o piu' assi.

In presenza delle medesime condizioni il peso complessivo a pieno carico non può superare:

- a) 190 q.li per gli autobus a 2 assi;
- b) 300 q.li per gli autoarticolati, gli autosnodati, e gli autotreni a 3 assi;
- c) 400 q.li per gli autoarticolati, gli autosnodati, e gli autotreni a 4 assi e 440 q.li se a 5 o piu' assi.

In ogni caso in un veicolo il peso massimo non può superare:

- 1) i 120 q.li in corrispondenza dell'asse piu' caricato;
- 2) i 200 q.li in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri tra loro;
- 3) i 170 q.li in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 metri tra loro;
- 4) i 120 q.li in corrispondenza di due assi contigui a distanza fra loro non superiore a un metro.

#### **Art. 17**

Veicoli eccezionali e carichi eccezionali

La circolazione su strada o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico di veicoli eccezionali per dimensioni e pesi o di veicoli che con il loro carico superano le dimensioni e i pesi consentiti è subordinata all'autorizzazione da concedersi caso per caso ad opera dell'Ufficio Registro Automezzi sulla base di apposita regolamentazione emanata dal suddetto Ufficio.

#### **Art. 18**

Equipaggiamento dei veicoli

Con Decreto Reggenziale saranno emanate disposizioni circa l'equipaggiamento dei veicoli e loro accessori in conformità ad accordi e normative internazionali.

#### **Art. 19**

Modifica delle norme

Variazioni alle caratteristiche tecniche in base alle quali sono state stabilite le categorie dei veicoli, le loro dimensioni e pesi massimi, potranno essere apportate con Decreto Reggenziale.

#### **Art. 20**

Norme transitorie

I veicoli in circolazione che all'entrata in vigore della presente legge presentano caratteristiche diverse da quelle elencate nei precedenti articoli possono continuare a circolare fino alla loro radiazione.

#### **Art. 21**

Sono abrogate tutte le disposizioni eventualmente in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 22**

La presente legge entra in vigore il 1° novembre 1985.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 1985/1685 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Enzo Colombini - Severino Tura

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva